

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3820

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(D'AREZZO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREATTA)

COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
(DI GIESI)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO
(ROGNONI)

E

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

BEVILACQUA, BARTOLOMEI, DONAT-CATTIN, FERRARI-AGGRADI, DE' COCCI, DEL PONTE, FORMA, FRACASSI, LAPENTA, LAVEZZARI, LONGO, ROSSI, SAPORITO, VETTORI, VITALE ANTONIO, MEZZAPESA, DE GIUSEPPE, COSTA, COCO, DI LEMBO, PASTORINO, DEL NERO, PATRIARCA, MAZZOLI, BOMBARDIERI, D'AGOSTINI, DELLA PORTA, ROSI, BAUSI, TRIGLIA, CODAZZI, CENGARLE, SANTALCO, RICCI, CALARCO, RIGGIO, AVELLONE, D'AMELIO, NEPI, BUZZI, FIMOGNARI, SCARDACCIONE, CERAMI; ANGELIN, BACICCHI, BERTONE, BONDI, CANETTI, FELICETTI, FERMARIELLO, FERRUCCI, FRAGASSI, GRANZOTTO, GUERRINI, LA PORTA, MAFFIOLETTI, MIANA, MODICA, POLLIDORO, TROPEANO, URBANI, VITALE GIUSEPPE; ANGELIN, BACICCHI, BERTONE, BONDI, CANETTI, FELICETTI, FERMARIELLO, FERRUCCI, FRAGASSI, GRANZOTTO, GUERRINI, LA PORTA, MAFFIOLETTI, MIANA, MODICA, POLLIDORO, TROPEANO, URBANI, VITALE GIUSEPPE

**APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 16 dicembre 1982 (Stampati nn. 838, 549, 1300 e 1301)

Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento
e la qualificazione dell'offerta turistica

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 17 dicembre 1982

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ART. 1.

(Finalità della legge).

La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferma restando la delimitazione della materia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.

Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.

ART. 2.

(Indirizzo e coordinamento).

Il Governo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di turismo e industria alberghiera si avvale del Comitato di coordinamento per la politica turistica.

Detto Comitato, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, è compo-

sto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente, da lui delegato, che lo presiede, e dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o da componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.

Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 3.

(Comitato consultivo).

Il Comitato di coordinamento acquisisce di norma il parere del Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, che lo presiede, composto di 25 esperti designati dalle associazioni degli operatori turistici, dalle organizzazioni sindacali, dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni del tempo libero.

Il Comitato di coordinamento decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a cadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi.

ART. 4.

(Organizzazione turistica regionale)

L'organizzazione turistica pubblica regionale e subregionale è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che vi provvedono attraverso la costituzione di agenzie, quali organismi tecnico-operativi del sistema di governo locale, munite di autonomia amministrativa e di gestione per l'espletamento delle attività di promozione, accoglienza, informazione ed assistenza turistica.

Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente omogenei in cui operano le agenzie, nonché gli

strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.

Il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 2 provvede, nella prima seduta, a denominare in maniera unica le agenzie e a stabilirne il relativo simbolo di riconoscimento.

Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento dell'attività delle agenzie e delle loro funzioni, assicurando al contempo la presenza, in seno a tali organismi, di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, nonché di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali e cooperative che svolgono la loro attività nel settore.

Le agenzie provvedono, previo nulla osta della regione, ad istituire nella località a maggiore intensità uffici di informazione e di assistenza turistica (IAT).

Allorché si proceda alla ristrutturazione dell'organizzazione turistica pubblica, di cui al presente articolo, le entrate, anche di natura tributaria, riconosciute dalla vigente legislazione agli enti provinciali per il turismo e alle aziende di cura, soggiorno e turismo, sono destinate alle regioni che provvedono a ripartirlo, con proprie leggi, fra gli organismi ai quali sono state attribuite o delegate tali funzioni.

I Ministri competenti prenderanno i provvedimenti necessari per estendere la imposta di soggiorno anche a località e comuni diversi da quelli nei quali è attualmente applicata.

ART. 5.

(*Strutture ricettive*).

Sono imprese ricettive gli alberghi, in essi ricompresi i *motels* ed i villaggi-albergo, gli alberghi residenziali, i campeggi ed i villaggi turistici.

Gli alberghi sono esercizi ricettivi di uso pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, ed eventualmente vitto e altri servizi accessori. in camere

ubicata in uno o più stabili o in parti di stabile.

Assumono la denominazione di *motel* gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurino alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

Assumono la denominazione di villaggio-albergo gli alberghi che, in una unica area, forniscono, agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.

Gli alberghi residenziali sono esercizi ricettivi di uso pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio in unità abitative costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

I campeggi sono esercizi ricettivi di uso pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

I villaggi turistici sono esercizi ricettivi di uso pubblico, a gestione unitaria, attrezzati, su aree recintate, per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi di turisti, sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

L'attività ricettiva può altresì essere esercitata, anche in forma non imprenditoriale, negli alloggi agrituristici e dagli affittacamere; nelle case per ferie e nei campeggi gestiti da associazioni che svolgano attività turistico-sociale; negli ostelli per la gioventù e nei rifugi alpini.

Sono alloggi agrituristici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio ai turisti, dagli imprenditori agricoli.

Sono affittacamere coloro che esplicano l'attività ricettiva nell'ambito di strutture che forniscono alloggio ed eventualmente servizi complementari in non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici o associazioni operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, cultu-

rali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti e aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.

ART. 6.

(Classificazione delle strutture ricettive).

Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.

Con riferimento ai dati di cui al comma precedente le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2, o 1 stella.

Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:

capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;

almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;

un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;

un locale ad uso comune;

impianti tecnologici e numero di addetti adeguati al funzionamento della struttura.

Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare gli alberghi residenziali contrassegnati con 5, 4 e 3 stelle.

I campeggi ed i villaggi turistici sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 o 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.

Vengono contrassegnati con quattro stelle i campeggi aperti per la doppia stagione estivo-invernale o autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea di tali strutture può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore, e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio.

Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività di affittacamere.

ART. 7.

(Vincolo di destinazione).

Ai fini della conservazione del patrimonio ricettivo, nell'interesse sociale ed economico del Paese, le strutture indicate all'articolo 5 sono sottoposte con leggi regionali a vincolo di destinazione. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali e gli affittacamere.

Nell'ambito delle previsioni dei loro piani regolatori generali i comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attività turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani territoriali predisposti dalle regioni.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono ad adeguare gli strumenti urbanistici alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali e loro varianti.

Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione.

ART. 8.

(Agenzie di viaggio e turismo).

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

Il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente è dalle leggi regionali, in ogni caso, subordinato al possesso da parte del richiedente di adeguati requisiti professionali ed economici.

Non potrà, in nessun caso, prescindersi, per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente, dai seguenti requisiti:

a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;

b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

c) conoscenza di almeno due lingue straniere.

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.

Qualora la persona fisica titolare della autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti da persona dipendente.

Le leggi regionali indicano i requisiti tecnici che deve possedere il personale impiegato presso le agenzie.

L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. Tale elenco viene pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.

In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.

Non potrà, in nessun caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.

Per le persone fisiche e giuridiche straniere l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 9.

(Associazioni senza scopo di lucro).

Le associazioni senza scopo di lucro che perseguono a livello nazionale o regionale finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con riconosciuto carattere turistico promozionale, sono autorizzate ad esercitare direttamente ed esclusivamente, per i propri associati, in ciascuna delle sedi ove le associazioni medesime operano, le attività di cui all'articolo 8 della presente legge.

Le relative modalità sono definite con legge regionale che fissa i requisiti minimi omogenei per il compimento delle attività di cui al comma precedente.

ART. 10.

(Attività professionali).

Le regioni determinano i requisiti richiesti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete, accompagnatore turistico o corriere, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.

È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

È interprete chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nella assistenza a turisti stranieri. Per le traduzioni in congressi o per traduzioni di carattere scientifico o industriale è richiesta apposita menzione nel documento che autorizza la professione.

È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale ed all'estero; cura la realizzazione del programma predisposto dall'agenzia, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.

È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.

È guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.

È aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna

singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.

È guida speleologica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.

È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

Nel determinare i requisiti da possedere, le leggi regionali dovranno in particolare richiedere, per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, istruttori di alpinismo, di sci alpino e speleologia, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa, accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali.

Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini appartenenti ai paesi membri della CEE sono equiparati a quelli italiani.

Spetta alle leggi regionali disciplinare l'attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore di soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all'articolo 9 che operano nel settore del turismo e del tempo libero.

ART. 11

(Disposizioni transitorie).

L'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge avviene in via definitiva, en-

tro il 1° gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle imprese.

Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per l'assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.

A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, in via provvisoria, sarà fatto uso delle nuove denominazioni alberghiere secondo la seguente tabella di equiparazione, da valere anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno:

alberghi di lusso: alberghi con cinque stelle, alberghi residenziali a cinque stelle;

alberghi di prima categoria: alberghi con quattro stelle e alberghi residenziali con quattro stelle;

alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: alberghi con tre stelle, alberghi residenziali con tre stelle, campeggi e villaggi turistici con quattro stelle;

alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: alberghi con due stelle, alberghi residenziali con due stelle, campeggi e villaggi turistici con tre stelle;

alberghi di quarta categoria e pensioni di terza categoria: alberghi con una stella, alberghi residenziali con una stella, campeggi e villaggi turistici con due stelle;

locande: campeggi e villaggi turistici con una stella, ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi alpini.

TITOLO II

ART. 12.

*(Intervento finanziario
aggiuntivo dello Stato).*

Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonché per favorire l'ammmodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico, lo Stato conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 13.

Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi da realizzare nei centri di vacanza o nel territorio, le opere devono essere incluse nei programmi di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo.

Per il triennio 1982-1984 il conferimento di cui al primo comma è determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 48 miliardi 900 milioni per l'anno 1982.

Per gli anni 1983 e 1984 l'importo dei contributi sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

ART. 13.

(Ripartizione dei fondi).

Il 70 per cento delle risorse di cui al precedente articolo 12 è ripartito annualmente, sentito il Comitato di coordina-

mento di cui all'articolo 2, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento; un terzo in base alla superficie del territorio regionale, ed un terzo in base agli indici di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale.

Il rimanente 30 per cento è ripartito con gli stessi criteri, tra le regioni che comprendono nel proprio territorio le aree del Mezzogiorno, come indicate dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Per l'anno 1982 la ripartizione è effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Restano ferme le procedure previste dall'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per la erogazione di fondi a favore delle province autonome di Trento e Bolzano.

I finanziamenti previsti dalla presente legge debbono risultare aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ordinari a favore del turismo previsti dalla legislazione regionale preesistente.

Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le regioni possono deliberare la gestione unitaria e integrata dei finanziamenti, e procedere alla costituzione del « fondo per lo sviluppo delle attività turistiche » o provvedere ad una gestione integrata delle disponibilità attraverso le società finanziarie regionali.

ART. 14.

(Criteri, procedure e controlli).

Con leggi regionali saranno stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 12 nel rispetto della destinazione alle opere indicate nello stesso articolo, a norma dell'articolo 21, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Le somme comunque non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome

di Trento e Bolzano entro l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento è destinato vengono nuovamente ripartite tra tutte.

A tal fine il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle iniziative, sia pubbliche che private, finanziate con i contributi di cui all'articolo 12, sarà presentato al Comitato di coordinamento per la politica turistica di cui all'articolo 2 entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

All'onere di lire 49 miliardi 900 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche, di prosa e per il potenziamento dell'offerta turistica ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.